

L'ECO DELLA STAMPA

(L'Argo della Stampa: 1912 - L'Informatore della Stampa: 1947)

UFFICIO DI RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE
FONDATO NEL 1901 - C.C.I.A. MILANO N. 77394**Direttori: Umberto e Ignazio Frugiuele**

VIA GIUSEPPE COMPAGNONI, 28

20129 MILANO

Telefono 723.333

Casella Postale 3549 - 20100 Milano

Telegr.: Ecostampa-Milano - C/C/Postale 3/2674

LEGGASI A TERGO

LEGGASI A TERGO

AVANTI! - Milano**- 1 OTT. 1969**L'ECO DELLA STA
DELLA STAMPA -
STAMPA - MILAN
MILANO - L'ECO
L'ECO DELLA STA
DELLA STAMPA -
STAMPA - MILAN
MILANO - L'ECO I**LA CONDANNA DEL TRIBUNALE MILITARE DI TORINO****Cinque mesi di reclusione
a due obiettori di coscienza***Beneficeranno della condizionale e della non iscrizione
Si erano rifiutati di indossare la divisa*

TORINO, 30. — I giudici del Tribunale militare di Torino hanno condannato gli obiettori di coscienza, Giovanni Pistoì e Luigi Freccero, a cinque mesi di reclusione con il beneficio della condizionale e della non iscrizione, per il reato di disobbedienza, essendosi rifiutati di indossare la divisa.

Il PM aveva chiesto otto mesi.

Una numerosa folla ha assistito al dibattimento: erano presenti soprattutto giovani e compagni del Freccero, che appartiene alla setta dei testimoni di Geova, la cui dottrina impone, ai propri adepti che si considerano tutti ministri di culto, di rifiutarsi di impugnare le armi anche per obbedire ad un obbligo civile.

Giovanni Pistoì difeso dall'avvocata Bianca Guidetti-Serra, ha ammesso la sua

responsabilità ribadendo in nome della propria coscienza di cattolico, la necessità di abolire il servizio militare come primo passo verso la costruzione della pace e di sostituirlo invece con un servizio civile. Nell'arringa, si è richiamata all'art. 62 n. 1 del Codice Penale, che prevede, tra le circostanze attenuanti comuni del reato, delle quali il giudice deve tenere conto nell'applicazione della pena «l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale». «E' innegabile, ha detto il difensore del giovane imputato, che i motivi sociali esistano, poichè ormai dell'obiezione di coscienza si parla ovunque, ed esiste pure un disegno di legge tendente a riconoscerla giuridicamente. Inoltre la terza sezione del Tribunale penale di Torino ha assolto gli impu-

tati dei fatti di corso Traiano, accaduti il 3 luglio scorso, del reato di riunione sediziosa, proprio in osservanza dell'art. 62 comma 1. E non si può certo definire la Corte di Torino rivoluzionaria».

Analoghe argomentazioni sono state espresse dall'avvocato Bruno Segre, patrono del Freccero.

Egli ha ancora ricordato l'affinità ideale, se non di contenuto dottrinale, che lega il cattolico Pistoì con il suo cliente, e come le istanze dei testimoni di Geova si inseriscono in quel contesto di dibattito che oggi anima la nostra società, e che non si può non considerare positivo in quanto frutto di vivacità di pensiero e in ultima analisi, di volontà di miglioramento.

ANNA ROSA ODDONE